



Trattamento dei buoni-corrispettivo

A.G. 41

26 settembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo:	41	
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo	
Norma di riferimento:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	presente	
	SENATO	CAMERA
Commissione competente :	6 ^a Finanze	VI Finanze

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) - reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-3: le disposizioni modificano il DPR n. 633 del 1972 al fine di introdurre la disciplina dei buoni-corrispettivo. In particolare si stabilisce che (articolo 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative; - un <u>buono-corrispettivo si considera monouso</u> se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il 	<p>La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno la finalità di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta.</p> <p>In particolare, esse distinguono i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso. Per i primi, è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione del buono essendo l'operazione (cessione di beni e prestazione di servizi) già identificata in ogni suo elemento. Per i secondi, rileva ai fini IVA l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi.</p> <p>Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, la RT rileva che, in relazione ai buoni-</p>

buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo;

- un buono-corrispettivo si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

Si dispone, inoltre, che le disposizioni in esame

corrispettivo utilizzabili per l'acquisto di beni e servizi, la prassi nazionale, pur in assenza di un'espressa regolamentazione, si è spesso orientata nel ritenere irrilevante ai fini IVA ogni passaggio del buono-corrispettivo precedente l'esecuzione materiale dell'operazione, compresa l'emissione del buono-corrispettivo stesso, il quale è stato inquadrato come mero titolo di legittimazione. La RT afferma che il buono-corrispettivo può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

La RT afferma quindi che, non essendovi alcuna modifica del trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente per le operazioni economiche sottostanti, alla norma in esame non si ascrivono effetti finanziari. La RT afferma altresì che, relativamente al momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate, dall'attuazione delle norme in esame potranno derivare eventualmente delle anticipazioni finanziariamente positive non quantificabili dovute alla riconducibilità di talune fattispecie nella categoria di buoni-corrispettivo monouso.

si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018 (articolo 2). Si prevede che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 3).

In merito ai profili di quantificazione, anche in considerazione di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine al vigente trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo, non si formulano osservazioni in merito alle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 3, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: "Le disposizioni del presente decreto non comportano" con le seguenti: "Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare".

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati. La parte relativa ai profili di copertura finanziaria è stata curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio

Senato: Nota di lettura n. 40

Camera: Verifica delle quantificazioni n. 39

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG041